



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n° 2 del 9 Luglio 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A FIGC inerente la modifica dell'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A FIGC inerente la modifica dell'art. 51, comma 6, delle N.O.I.F.;

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DATE SCADENZA ISCRIZIONE E INIZIO CAMPIONATI - S.S. 2025/2026

Si riportano di seguito le date di scadenza di iscrizione ai competenti Campionati - s.s. 2025/2026, nonché le date di inizio dei Campionati:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

Termine entro il quale l'iscrizione deve pervenire
Inizio Campionato

lunedì 8 settembre 2025
domenica 28 settembre 2025

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE "

Termine entro il quale l'iscrizione deve pervenire
Inizio Campionato

lunedì 8 settembre 2025
domenica 28 settembre 2025

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "

Termine entro il quale l'iscrizione deve pervenire
Inizio Campionato

lunedì 8 settembre 2025
sabato 27 settembre 2025

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Termine entro il quale l'iscrizione deve pervenire
Inizio Campionato

lunedì 15 settembre 2025
sabato 11 ottobre 2025

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Termine entro il quale l'iscrizione deve pervenire
Inizio Campionato

lunedì 15 settembre 2025
domenica 12 ottobre 2025

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 CALCIO A 5



Termine entro il quale l'iscrizione deve pervenire
Inizio Campionato

lunedì 22 settembre 2025
martedì 21 ottobre 2025

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 CALCIO A 5



Termine entro il quale l'iscrizione deve pervenire
Inizio Campionato

lunedì 22 settembre 2025
martedì 21 ottobre 2025

CAMPIONATI PROVINCIALI E DISTRETTUALI

TIPO ATTIVITA' GIOVANILE CATEGORIA	PERIODO SVOLGIMENTO		TERMINI ISCRIZIONI	
	DAL	AL		FINO AL
UNDER 17	15 ottobre 2025	30 aprile 2026		7 ottobre 2025
UNDER 15	15 ottobre 2025	30 aprile 2026		7 ottobre 2025
UNDER 17 "FASCIA B"	15 ottobre 2025	30 aprile 2026		7 ottobre 2025
UNDER 15 "FASCIA B"	15 ottobre 2025	30 aprile 2026		7 ottobre 2025
ESORDIENTI (Fair Play) 1^ Fase	15 ottobre 2025	01 febbraio 2026		7 ottobre 2025
ESORDIENTI (Fair Play) 2^ Fase	1° marzo 2026	16 maggio 2026	dal 02 febbraio 2026	22 febbraio 2026
PULCINI AUTUNNO	15 ottobre 2025	31 dicembre 2025		7 ottobre 2025
PICCOLI AMICI	15 ottobre 2025	30 giugno 2026		14 giugno 2026
PRIMI CALCI	15 ottobre 2025	30 giugno 2026		14 giugno 2026
ESORDIENTI PRIMAVERA	15 marzo 2026	16 maggio 2026	dal 02 febbraio 2026	22 febbraio 2026
PULCINI PRIMAVERA	15 marzo 2026	16 maggio 2026	dal 02 febbraio 2026	22 febbraio 2026
UNDER 17 Calcio a Cinque	15 ottobre 2025	30 aprile 2026		7 ottobre 2025
UNDER 15 Calcio a Cinque	15 ottobre 2025	30 aprile 2026		7 ottobre 2025
ESORDIENTI (5>5 - calcio a 5)	15 ottobre 2025	16 maggio 2026		7 ottobre 2025
PULCINI (5>5 - calcio a 5)	15 ottobre 2025	16 maggio 2026		7 ottobre 2025
ESORDIENTI "da a... mare"	17 maggio 2026	20 giugno 2026	Dal 19 aprile 2026	3 maggio 2026
PULCINI " da a... mare"	17 maggio 2026	20 giugno 2026	Dal 19 aprile 2026	3 maggio 2026

Con successivi e appositi Comunicati Ufficiali verranno pubblicati gli importi dovuti per l'iscrizione, le modalità di svolgimento di ogni attività, nonché la normativa relativa alle domande di ripescaggio per società "non aventi diritto", di ciascun campionato.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F.;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 19 giugno 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<u>Art. 39</u> <u>Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici</u>	<u>Art. 39</u> <u>Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici</u>
1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 1 bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste. 2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle	1. INVARIATO 1 bis. INVARIATO 2. INVARIATO

Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è

consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è

consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è

soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;

ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);

iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del/delle calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del/della

soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;

ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);

iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

iv) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

4. INVARIATO

calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

5. INVARIATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 51, comma 6, delle N.O.I.F.;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 19 giugno 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 51, comma 6, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<u>Art. 51</u> <u>Formazione delle classifiche</u>	<u>Art. 51</u> <u>Formazione delle classifiche</u>
1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. 2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti. 3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di	1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO

rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7.

4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

4. d) per quanto concerne il Campionato di Serie A, qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, diversi fra loro, di ammissione alle competizioni UEFA (quelli specificati al successivo Comma 6), fermo restando il principio enunciato sub c), l'ultimo titolo disponibile di ogni tipo diverso in competizione deve essere assegnato mediante uno spareggio fra due squadre, individuate in base alla "classifica avulsa".

4. INVARIATO

5. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine: - della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del sorteggio. 6. Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; - della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del sorteggio. Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.	5. INVARIATO 6. Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: - dei punti conseguiti negli incontri diretti; - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; - della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del sorteggio. Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in
--	--

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; e) del sorteggio. 7. Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati tramite spareggio in caso di parità in classifica, oltre ai titoli di vittoria e di permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA: Champions League, Coppa UEFA, Europa League. Se la partecipazione alle suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi secondo il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di parità, mediante spareggio di cui al comma 3. 8. Nei Campionati Nazionali della Divisione	base alla graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. Allo stesso modo si procede alla determinazione delle squadre che retrocedono direttamente. Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; e) del sorteggio. 7. INVARIATO 8. INVARIATO
---	--

Calcio a Cinque, per la formazione delle classifiche finali di girone della stagione regolare, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- nel maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

9. Nei Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, per la formazione delle classifiche, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero

9. INVARIATO

di reti segnate nell'intero Campionato; - in caso di ulteriore parità, del minor numero di reti subite nell'intero Campionato; - in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato; - in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato; - in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato; - in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato; - in caso di ulteriore parità, del sorteggio. Allo stesso modo si procede ai fini dell'assegnazione di titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA. È fatta salva la facoltà della F.I.G.C. di determinare annualmente, con apposito Comunicato Ufficiale, diversi criteri per la formazione delle classifiche e attribuzione di titoli sportivi, derogando alla presente disposizione.	
--	--